



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI,  
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

**”PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO  
DELLO SPORT IN SARDEGNA”**

**PIANO TRIENNALE 2010-2012**

**L.R. 17 maggio 1999, N. 17**



## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

### **SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA A FAVORE DEI DISABILI**

Oltre agli interventi previsti dalla L.R. 17/99 concernenti l'attività agonistica, la Regione sostiene anche l'attività sportiva non agonistica a favore degli atleti disabili con le seguenti disposizioni:

- la L.R. 3/2008 art. 4, comma 24, lett. g) la quale prevede che una quota non inferiore ad euro 50.000 venga destinata, per il rimborso delle spese documentate sostenute dai disabili affetti da disabilità intellettiva relazionale, x-fragile, autismo, patologie ad esso correlate o altre sindromi rare e dai loro accompagnatori, alle associazioni sportive affiliate al Comitato Italiano Paralimpico che promuovono la partecipazione ad attività sportive non agonistiche anche al di fuori del territorio regionale;
- la L.R. 3/2008 art. 4, comma 24, lett. b) la quale prevede che una quota non inferiore ad € 100.000 sia riservata alle società sportive isolate per la diffusione della pratica sportiva non agonistica dei disabili intellettivi attraverso le associazioni benemerite riconosciute dal CONI.

### **DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO**

La ripartizione dei contributi avverrà in uguale percentuale fra tutti i richiedenti aventi i requisiti di ammissibilità.

### **DISPOSIZIONI COMUNI**

Nel caso in cui venissero riscontrate falsità nelle dichiarazioni rilasciate dalle federazioni sportive e dagli enti di promozione sportiva a corredo delle istanze per l'ottenimento dei benefici contributivi previsti dalla legge regionale n°17 del 17 maggio 1999, fatti salvi gli aspetti di natura penale, l'Assessorato escluderà gli organismi mendaci dai contributi previsti dalla L.R. 17/99 per i successivi tre anni.